

Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 137/04, avente ad oggetto il risarcimento dei danni.

L'appellante, impresa operante su scala nazionale nel campo della produzione/distribuzione di programmi informatici e della fornitura di mezzi e strumenti per l'elaborazione dei dati, con relativa produzione di programmi originali, aveva assunto, in tempi diversi, i tre appellati, con impegno da parte loro a non prestare opera per conto terzi nel campo di attività della prima per i tre anni successivi alla risoluzione del rapporto.

Prima di tale termine, i tre appellati avevano creato una società che si occupava di attività informatiche, sostenendo che non vi era stata attività di concorrenza, la natura vessatoria del patto e l'irrisorietà del compenso pattuito.

La Corte rigetta l'appello, per nullità del patto di non concorrenza: infatti lo stesso era stato troppo esteso ed indefinito, sia per l'attività, sia per i clienti che del territorio (tutto il Nord-Italia). In tal modo si era impedito agli appellati di svolgere qualsiasi attività che potesse essere fonte di reddito in virtù della loro qualifica di operatori informatici.

Rilevava inoltre la non rilevante entità del corrispettivo pattuito.

E' infine emerso che il triennio venne rispettato e che la società si occupava di clientela medio-piccola, utilizzando programmi diversi da quelli dell'appellante.